

Capitolo 5

MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI DEI SITI PREVISTE DALLE NORMATIVE

5.1 Normativa Nazionale

Le Linee Guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000 del D.M. 3 settembre 2002 lasciano ampie possibilità alle Amministrazioni provinciali e regionali (D.L. n. 112/98; D.P.R. n. 357/97) responsabili dell'attuazione delle misure specifiche concernenti i siti della Rete Natura 2000, a condizione che esse rispettino le finalità generali della Direttiva Habitat e gli indirizzi formulati dal Decreto Ministeriale stesso.

Al precedente atto ha fatto seguito il D.M. del 17 ottobre 2007 che definisce le misure di conservazione per le Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) e per le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.). Sulla base di tale atto dovranno essere adottate le misure di conservazione o all'occorrenza i piani di gestione per le aree Z.S.C./Z.P.S., in adempimento dell'Art. 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

I criteri minimi uniformi dovranno garantire la coerenza ecologica della Rete Natura 2000 e l'adeguatezza della sua gestione sul territorio nazionale. L'individuazione dei criteri minimi uniformi dovrà altresì assicurare il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat di interesse comunitario, nonché stabilire misure idonee ad evitare la perturbazione delle specie per cui i siti sono stato designati, tenuto conto degli obiettivi delle Direttive Habitat e Uccelli.

5.2 Norme di attuazione della Regione Toscana - L.R. 56/2000

Principali misure di conservazione da adottare nei Siti di Importanza Regionale (SIR)

Con la L.R. 6 aprile 2000, n. 56 "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche", la Regione Toscana "riconosce e tutela la biodiversità, in attuazione del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 (Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna) e in conformità con la Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici".

Tale legge individua i Siti di Importanza Regionale (S.I.R.), alcuni dei quali riconosciuti anche come Siti classificabili di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone di Protezione Speciale

(Z.P.S.), di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 10 novembre 1998 n. 342 (*“Approvazione siti individuati nel progetto Bioitaly e determinazioni relative all’attuazione della Direttiva comunitaria Habitat”*).

Secondo quanto stabilito nell’Art. 12 della 56/2000, la Regione definisce le norme tecniche relative, fra l’altro, *“alle modalità di tutela e di conservazione dei Siti di Importanza Regionale”* che dovranno essere attuate dagli Enti competenti. Per i parchi naturali nazionali, regionali, definiti ai sensi della L. 6 dicembre 1991 n. 394 e della L.R. 11 aprile 1995 n. 49, le misure di conservazione indicate in questo testo sono da ritenersi semplici indicazioni. Gli eventuali piani di gestione di tali aree protette devono però considerare adeguatamente i principali obiettivi di conservazione riportati, in quanto essi rappresentano una visione a scala regionale delle priorità di conservazione dell’intera rete ecologica.

Per i siti classificati come S.I.C. o come Z.P.S., oltre alle indicazioni contenute nella L.R. 56/2000 e nelle norme tecniche, valgono anche le norme contenute nel D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e successive modifiche (D.P.R. 120/2003), nella Direttiva 92/43/CEE e nella Direttiva 79/409/CEE.

Il fine della redazione di norme per l’individuazione delle principali misure di conservazione per ciascun S.I.R. è quello di costituire un quadro di riferimento organico per l’intera rete ecologica. La messa in evidenza, per ciascun sito, dei principali beni d’interesse naturalistico presenti, dei principali obiettivi di conservazione da perseguire e delle principali misure di conservazione da adottare, oltre che un riferimento certo per gli atti che devono essere adottati dagli enti competenti, costituisce un riferimento anche per le valutazioni di incidenza e prefigura, ove possibile e necessario, le eventuali misure di compensazione adottabili.

Le presenti misure di conservazione sono quindi riferite al complesso dei Siti di Importanza Regionale (Rete Ecologica Regionale) di cui alla Del. C.R. 21 gennaio 2004 n. 6.

5.2.1 Le modalità di tutela e conservazione dei Siti di Importanza Regionale

La Direttiva Habitat, così come il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, la L.R. 56/2000, ma soprattutto il D.P.R. 120/2003, forniscono indicazioni piuttosto chiare sui criteri da adottare per la definizione delle forme e delle modalità di tutela dei siti.

Secondo quanto indicato all’Art. 6 di detta Direttiva, *“gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano, all’occorrenza, appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui*

all'Allegato I e delle specie di cui all'Allegato II presenti nei siti". Per i siti che costituiscono la rete ecologica regionale si deve fare riferimento anche agli habitat naturali e alle specie di interesse regionale elencati negli allegati della L.R. 56/2000. Sono quindi da prevedere misure esplicite finalizzate al raggiungimento degli obiettivi generali della Direttiva, cioè "il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e di flora di interesse comunitario", tenendo conto "...delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali".

I piani di gestione e/o le altre misure da adottare (inclusa la "non gestione") devono essere definiti in base alle specie e agli habitat di interesse comunitario o regionale effettivamente presenti nei siti (ad eccezione di quelli considerati come "non significativi") e alle loro esigenze ecologiche, ad altri piani di sviluppo esistenti e alle esigenze delle comunità locali, tenendo quindi conto delle forme di gestione tradizionalmente adottate.

Occorre in sintesi definire prima gli obiettivi di conservazione del sito, poi le misure gestionali ritenute "opportune", anche in base alle specifiche realtà locali.

5.2.2 I principali obiettivi di conservazione

Per ciascun sito la Regione ha indicato i principali obiettivi di conservazione che dipendono dalle specie e dagli habitat di interesse regionale presenti in modo significativo. Poiché possono esservi casi in cui le misure opportune per una o più specie o habitat risultino sfavorevoli per altre specie o habitat, possono essere stabiliti elenchi di priorità di conservazione specifici.

In ciascun sito verranno dunque individuate delle "emergenze di conservazione" la cui tutela è considerata obiettivo gestionale principale:

- specie endemiche a distribuzione ristretta, esclusive del sito o di un'area molto limitata, classificate fra quelle di interesse comunitario e regionale;
- specie globalmente minacciate, prioritarie o incluse nelle categorie a maggior livello di minaccia (categorie IUCN "minacciate" e "gravemente minacciate") nelle Liste Rosse prodotte a conclusione della prima fase del progetto "RENATO" (repertorio naturalistico della Toscana, condotto dall'ARSIA, che prevede la raccolta e l'organizzazione delle conoscenze sulle emergenze naturalistiche della Toscana), presenti nel sito in modo significativo;
- habitat di interesse comunitario classificati come prioritari oppure habitat con elevato valore conservazionistico e considerati a rischio in Toscana, secondo le indicazioni prodotte a conclusione della prima fase del progetto "RENATO";

- popolazioni isolate di specie di interesse regionale interamente o in gran parte comprese nel sito.

Nella definizione delle modalità di tutela dei siti occorre puntare anche al raggiungimento di altri obiettivi, tra i quali hanno particolare rilevanza:

- il mantenimento o ripristino delle attività tradizionali che hanno contribuito a determinare le principali caratteristiche del sito;
- il mantenimento del ruolo ecologico del sito (es. ampie aree forestali che funzionano da “sorgenti” per determinate specie, aree di sosta durante le migrazioni, formazioni vegetali “filtro”, corridoi ecologici, ecc.).

Sono da considerarsi anche i seguenti obiettivi (trascurabili nel caso in cui siano contrastanti con le esigenze di conservazione):

- la tutela di valori “speciali”, di carattere non strettamente naturalistico (es. valore estetico paesaggistico);
- il potenziale contributo allo sviluppo socio-economico dell’area;
- la sostenibilità economica della gestione.

È comunque necessario tenere conto del fatto che la sostenibilità socioeconomica della gestione, spesso, è un elemento indispensabile per garantire, a lungo termine, il raggiungimento ed il mantenimento degli obiettivi di conservazione.

5.2.3 Le principali misure di conservazione

L’Art. 6 della Direttiva Habitat disciplina la conservazione e la gestione dei siti Natura 2000, incluse le Z.P.S. designate ai sensi della Direttiva Uccelli. Per gli Stati membri l’obbligo derivante dalla Direttiva è quello di adottare le opportune misure per evitare:

- il degrado degli habitat in Allegato I;
- il degrado degli habitat delle specie per le quali i siti sono stati designati;
- la perturbazione delle specie degli Allegati I della Direttiva Uccelli e II della Direttiva Habitat per le quali i siti sono stati designati, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della Direttiva.

Per il perseguimento dei suddetti obiettivi la Direttiva Habitat lascia agli Stati membri grande libertà nella scelta degli strumenti più adeguati alle realtà locali, che possono essere di tipo regolamentare, legale, amministrativo o contrattuale. Non esistono quindi vincoli o divieti specifici a priori, purché si raggiungano gli obiettivi di conservazione previsti.

Non esiste una gerarchia fra le diverse categorie di misure. In alcuni siti potranno essere sufficienti le misure regolamentari o normative (soprattutto in quelli a più elevata naturalità), in altri potranno risultare indispensabili le misure di carattere contrattuale o gestionale, in altri ancora dovranno essere adottate misure delle diverse categorie, fra loro opportunamente integrate. Nell'ambito delle misure che comportano una gestione attiva, occorre privilegiare quelle che sono più sostenibili dal punto di vista socioeconomico (ad es. che possono avvalersi di strumenti finanziari esistenti) e, possibilmente, che ripropongano le forme tradizionali di uso del suolo delle aree interessate.

Le misure di conservazione possono limitarsi a misure di carattere normativo o regolamentare, contrattuale (di incentivazione) e gestionale, possono comprendere un'integrazione degli strumenti di pianificazione vigenti (in particolare piani urbanistici, forestali, venatori, ittico-piscatori, sul rischio idraulico, ecc.), oppure possono richiedere l'elaborazione di appositi piani di gestione. La scelta fra l'elaborazione di piani di gestione specifici del sito, l'integrazione dei piani esistenti e la semplice adozione di singole misure di conservazione è da valutarsi caso per caso, in funzione delle tipologie di azioni necessarie e della loro complessità.

Se è necessario elaborare un piano di gestione, in generale sarà logico attendere il completamento del piano prima di procedere all'attuazione delle misure di conservazione, a meno che non sussistano rilevanti cause di minaccia che richiedano interventi urgenti e di facile individuazione, questi ultimi generalmente di carattere normativo o gestionale.

5.2.4. I piani di gestione

I piani di gestione dei siti della rete ecologica, *“non sono sempre necessari ma, se usati, devono tenere conto delle particolarità di ciascun sito e di tutte le attività previste. Essi possono essere documenti a se stanti oppure essere incorporati in altri eventuali piani di sviluppo.”*

Come già evidenziato, nei casi di siti che non presentano problematiche di gestione particolari, oppure nel caso di aree che sono già gestite con finalità di conservazione (aree protette, oasi) e che dispongono di piani di gestione, può essere sufficiente l'adozione di ulteriori singole misure di conservazione. Nel caso limite in cui il sito sia in condizioni soddisfacenti di conservazione può risultare sufficiente la sola attività di monitoraggio.

Il caso ora descritto sembra inquadrare perfettamente la realtà del Parco nazionale dell'Appennino toско-emiliano, per il quale lo stato generale dei siti può essere ritenuto soddisfacente considerando anche che gli obiettivi di conservazione assegnati dalle normative specifiche sui parchi sono vicine a quelli espressi per i siti di interesse comunitario e considerando

infine che il Piano per il Parco è assimilabile per finalità e contenuti ad un vero e proprio Piano di Gestione valido per le aree S.I.C. e Z.P.S. le cui emergenze (habitat, specie animali e vegetali di interesse comunitario) vengono adeguatamente considerati e tutelati .

In casi più complessi, che richiedono misure articolate e che interagiscono in qualche modo con le forme di gestione o con gli strumenti di pianificazione vigenti, diviene necessaria, e sufficiente, l'integrazione di piani di sviluppo esistenti, ovvero l'elaborazione di "piani integrati".

I contenuti tecnici e le procedure da seguire per l'elaborazione di questi ultimi saranno determinati dal tipo di piano che deve essere integrato:

- Piani contenitori: per i siti ricadenti in aree per le quali è prevista l'elaborazione di piani di gestione del patrimonio agricolo- forestale regionale e piani di tutela delle acque nelle zone umide. Le misure di conservazione da adottare, indipendentemente dalla loro complessità e articolazione, dovranno essere inserite all'interno dei suddetti piani;
- Piani d'azione: per molte problematiche di carattere strettamente conservazionistico, che possono interagire o meno con le normali pratiche di uso del suolo, vengono prodotti documenti tecnici che descrivono, su scala molto variabile (dal livello globale fino a quello del singolo sito), gli interventi necessari per conservare singole specie (ad es. i piani d'azione prodotti dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica per la conservazione in Italia di specie minacciate di Uccelli e Mammiferi), ma anche gruppi di specie e habitat. Piani d'azione possono essere prodotti anche per definire le modalità di gestione di determinate attività umane (ad es. il pascolo brado) che interferiscono, o permettono di conservare, alcune specie o habitat. Pertanto, i piani d'azione, come le altre misure di conservazione, all'occorrenza dovranno essere adottati in forma coordinata fra più soggetti competenti nelle materie trattate. Il Piano d'Azione è particolarmente idoneo come strumento di riferimento per la tutela di determinati habitat (o habitat di specie) che richiedono periodici interventi di gestione, diversi dalle normali pratiche di gestione forestale, che hanno spesso contenuti più o meno sperimentali e richiedono quindi un continuo monitoraggio degli effetti ottenuti.

L'elaborazione del Piano di gestione specifico del sito può essere più o meno urgente e necessaria. Diviene particolarmente necessaria quando le misure di gestione sono molto articolate, richiedono delle apposite attività di monitoraggio, non possono essere inserite all'interno di altri strumenti di pianificazione esistenti e non possono essere contenute in un piano d'azione (che non

può che essere relativo a singoli habitat o specie, oppure a gruppi di habitat o specie con caratteristiche ecologiche o problematiche gestionali simili).

Tale strumento non è però necessario all'interno di aree protette che devono essere dotate dell'apposito piano di gestione. In questi casi, infatti, è sufficiente che il piano dell'area protetta affronti le tematiche relative alla tutela degli elementi di interesse naturalistico ed in particolare delle specie e degli habitat di interesse comunitario e regionale presenti nel suo territorio.

5.3 Norme di attuazione della Regione Emilia-Romagna - L.R. 7/2004

La Deliberazione G.R. n. 1224 del 28/07/08: recepimento D.M. n. 184/07 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (Z.S.C.) e a zone di protezione speciale (Z.P.S.). Misure di conservazione gestione Z.P.S., ai sensi Dirett. 79/409/CEE, 92/43/CEE e D.P.R. 357/97 e ss. mm. e D.M. del 17/10/07" sostituisce integralmente sia la D.G.R. n. 1435/06, sia le successive deliberazioni di modifica e di integrazione (D.G.R. n. 1935/06, D.G.R. n. 1288/07). In particolare la Regione Emilia-Romagna attraverso questa deliberazione:

1. approva il quadro conoscitivo degli habitat e delle specie presenti nelle Z.P.S. dell'Emilia-Romagna ed i principali elementi che compongono il quadro conoscitivo di cui all'Allegato 1, parte integrante del presente atto;

2. approva la classificazione delle singole Z.P.S. presenti in regione Emilia-Romagna in funzione delle tipologie ambientali di cui all'Allegato 2, parte integrante del presente atto;

3. approvare le "*Misure generali di conservazione per la tutela delle Z.P.S. dell'Emilia-Romagna, in attuazione della Direttiva n. 79/409/CEE, del D.P.R. N. 357/97 e ss. mm. e del D.M. del 17.10.07*", di cui all'Allegato 3, parte integrante del presente atto;

4. approva le "*Azioni da promuovere e/o da incentivare prioritariamente per prevenire il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie tutelate, allo scopo di favorire il mantenimento in un soddisfacente stato di conservazione le Z.P.S. dell'Emilia-Romagna*", di cui all'Allegato 4, parte integrante del presente atto;

5. stabilisce che le Misure generali di conservazione di cui all'Allegato 3, parte integrante del presente atto, qualora più restrittive, superino le norme contenute in provvedimenti regionali o locali;

6. stabilisce che qualora le Z.P.S. ricadano all'interno di aree naturali protette, istituite ai sensi della legislazione vigente, si applicano le Misure generali di conservazione di cui all'Allegato 3,

parte integrante del presente atto, qualora più restrittive rispetto alle norme di salvaguardia ed alle previsioni normative definite dai rispettivi strumenti istitutivi e/o di pianificazione;

7. stabilisce che, nel caso di Z.P.S. assegnate ad un'unica tipologia ambientale, si applicano le Misure di conservazione individuate per la tipologia specifica, oltre a quelle valide per tutte le Z.P.S., mentre nel caso di Z.P.S. assegnate a due o più tipologie ambientali, si applicano le Misure di conservazione individuate per ognuna delle tipologie specifiche, oltre a quelle valide per tutte le Z.P.S.;

8. stabilisce che le Misure generali di conservazione di cui all'Allegato 3 sono obbligatorie ed inderogabili, salvo il verificarsi di ragioni connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente, nel qual caso si potrà provvedere all'autorizzazione di interventi o progetti eventualmente in contrasto con le Misure generali di conservazione indicate nel presente atto; in ogni caso è necessaria la valutazione di incidenza e va adottata ogni misura compensativa atta a garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000; nel caso di valutazione di incidenza negativa significativa è necessario procedere all'invio di una nota informativa, o di una richiesta di parere, al Ministero competente, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1191/07; qualsiasi deroga alle presente Misure di conservazione venga autorizzata, anche a seguito di una valutazione di incidenza positiva, deve essere comunicata alla Regione Emilia-Romagna;

9. proroga fino al 31 dicembre 2009 il termine fissato dalla D.G.R. n. 1191/07 per gli Enti preposti alla gestione dei Siti Natura 2000 (S.I.C. e Z.P.S.) per l'adozione delle Misure specifiche di conservazione dei Siti Natura 2000 di propria pertinenza, fatte salve eventuali ulteriori proroghe concesse dalla Regione dietro richieste adeguatamente motivate;

10. stabilisce che il rispetto delle Misure generali di conservazione non comporta automaticamente l'esclusione della procedura di valutazione di incidenza di cui all'Art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni.

5.3.1 Misure di conservazione valide per tutte le Z.P.S.

Allo stato attuale nelle Z.P.S. della Regione Emilia-Romagna sono vietate le attività, gli interventi e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora, alla fauna ed ai rispettivi habitat protetti ai sensi della Direttiva 79/409/CEE.

In particolare, nelle aree comprese all'interno delle Z.P.S., sono vietati le attività, le opere e gli interventi di seguito indicati:

- la realizzazione di nuovi impianti eolici;
- la realizzazione di nuove linee elettriche di alta e media tensione e la manutenzione straordinaria di quelle esistenti, qualora non si prevedano le opere di prevenzione del rischio di elettrocuzione/collisione mediante l'applicazione di piattaforme di sosta, la posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti, di cavi tipo elicord o l'interramento dei cavi, specialmente nelle vicinanze di pareti rocciose, dove sono presenti siti di nidificazione di rapaci, ardeidi ed altre specie sensibili, nonché nei siti di passaggio dei migratori;
- l'apertura di nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore, comunali, provinciali e dei parchi nazionali e regionali, vigenti alla data di approvazione del presente atto, ed a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici, attraverso la creazione di zone umide e/o di aree boscate;
- la realizzazione dei nuovi impianti di risalita, degli impianti a fune permanenti e delle nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica comunali, provinciali e dei parchi nazionali e regionali, vigenti alla data di approvazione del presente atto, e ad eccezione degli interventi di adeguamento strutturale e tecnologico degli impianti di risalita, nonché delle piste da sci esistenti, necessari per la loro messa a norma rispetto alla sicurezza delle stesse, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di riferimento dell'intervento;
- l'apertura di nuove discariche e degli impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti;
- l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali tradizionali degli agroecosistemi, quali stagni, maceri, pozze di abbeverata, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati, canneti, risorgive, fontanili, piantate e boschetti, ad eccezione dell'eventuale periodica utilizzazione degli esemplari arborei ed arbustivi;
- l'incendio delle stoppie e della vegetazione infestante prima del 31 agosto;
- l'accensione di fuochi all'aperto, non preventivamente autorizzati;

- l'attività di circolazione motorizzata fuoristrada, fatta eccezione dei mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini dell'accesso al fondo da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, gestori o utilizzatori;
- l'attività venatoria in deroga, di cui alla Direttiva 79/409/CEE, Art. 9, par. 1, lett. c;
- l'attività di controllo delle popolazioni dei corvidi attraverso la pratica dello sparo al nido;
- l'introduzione di specie animali alloctone in ambienti naturali;
- i ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli realizzati con soggetti appartenenti alle specie autoctone mantenute in purezza e provenienti da allevamenti nazionali, e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- la pre-apertura della stagione venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- l'attività venatoria in forma vagante nel mese di gennaio per più di due giornate fisse alla settimana, corrispondenti al giovedì ed alla domenica, ad eccezione della caccia agli ungulati che resta regolamentata dal vigente calendario venatorio regionale;
- l'attività venatoria da appostamento fisso nel mese di gennaio per più di due giornate alla settimana definite a scelta tra quelle di giovedì, sabato e domenica;
- l'attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 15 settembre;
- la riduzione delle aree precluse all'attività venatoria al momento dell'approvazione del presente atto, all'interno di ogni singola Z.P.S.

Oltre alle precedenti misure, la Regione Emilia-Romagna, ha previsto con la Deliberazione della Giunta 30 luglio 2007 n. 1191 *“Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei S.I.C. e delle Z.P.S. nonché le linee guida per l'effettuazione della valutazione di incidenza ai sensi dell'Art. 2, comma 2 della L.R. 7/04”* l'elaborazione e l'approvazione delle misure generali di conservazione dei Siti Natura 2000 non ricompresi nella deliberazione testé descritta.

Come si può evincere dalla documentazione relativa al Piano per il Parco, la totalità delle precedenti misure di conservazione è stata recepita dal documento in approvazione (Art. 3.6). In aggiunta si sottolinea come molte delle azioni precedentemente descritte siano di fatto già

regolamentate o vietate ai sensi delle normative vigenti in materia di aree protette. Tutto ciò a maggior garanzia di quanto il Piano per il Parco abbia già tra i suoi contenuti gli elementi di tutela e di conservazione, in uno stato soddisfacente, degli habitat e delle le specie di interesse comunitario.